

Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - rimanenze - valutazione dei beni ires

Rimanenze finali di esercizio - Beni raggruppabili in categorie omogenee - Valutazione - Criteri alternativi.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17863 del 02/07/2025 (Rv. 675169 - 01) In tema di IRES, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, la valutazione delle rimanenze finali di esercizio, costituite da beni raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore, può essere effettuata, alternativamente, secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell'art. 93 dello stesso d.P.R. oppure attribuendo a ciascun gruppo di beni un valore non inferiore a quello determinato in base alle disposizioni di cui ai successivi commi del citato art. 92, le quali individuano il valore minimo inderogabile; nell'ipotesi in cui, in uno specifico esercizio, il valore unitario medio dei beni, risultante dall'applicazione dei metodi indicati dai commi da 2 a 4, sia superiore a quello normale medio di essi nell'ultimo mese, il predetto valore minimo può anche essere determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per tale valore normale.